



Foglio informativo FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE IN EURO E VALUTA ESTERA

Sezione I Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il contratto di finanziamento in valuta estera senza vincolo di destinazione la banca concede al Cliente un finanziamento, non necessariamente collegato ad un'operazione commerciale con l'estero, espresso nella valuta negoziabile convenuta nel contratto stesso. La somma finanziata viene erogata in un'unica soluzione mediante accredito su di un conto o deposito intestato al soggetto finanziato ed acceso nella medesima divisa in cui è espresso il finanziamento o in una diversa divisa estera o in euro; in tali ultime ipotesi l'importo del finanziamento viene erogato previa negoziazione nella divisa in cui è espresso il conto.

Il finanziamento senza vincolo di destinazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine.

Nel corso del rapporto, il Cliente può chiedere alla banca la modifica della valuta in cui è espresso il finanziamento in altra valuta negoziabile.

Il contratto può prevedere che il rimborso del finanziamento avvenga:

- in un'unica soluzione alla scadenza, mediante pagamento di capitale e interessi;
- mediante il pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale ed interessi;
- mediante il pagamento periodico di rate posticipate di soli interessi e restituzione del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Il Cliente s'impegna a restituire le somme dovute alla banca nella valuta estera in cui è espresso il finanziamento al momento del pagamento della singola rata ovvero, per i finanziamenti con rimborso finale, alla scadenza.

Il tasso d'interesse può essere fisso o variabile.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Per eventuali operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

Principali rischi (generici e specifici)

Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso.

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamento a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso iniziale.

Variabilità del tasso di cambio e rischio Paese.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Tasso di interesse annuo indicizzato massimo:

finanziamenti divise extra UE

LIBOR¹ (parametro) + 4 punti (spread)

finanziamenti area Euro

EURIBOR¹ (parametro) + 5 punti (spread)

// EURIBOR 3 MESI

quotava

tasso effettivo

%

Tasso annuo massimo per interessi di mora:

0 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per l'effettivo numero di giorni di utilizzo, diviso per 365 (divisore dell'anno civile).

Importi massimi di spese e commissioni

-per istruttoria iniziale e revisione annuale del fido:

fino a € 15.000,00: € 80,00

da € 15.000,01 a € 50.000,00: € 100,00

da € 50.000,01 a € 150.000,00: € 150,00

da € 150.000,01 a € 250.000,00: € 200,00

da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 250,00

oltre € 500.000,00: € 300,00

- spese di accensione finanziamento/decurtazione/estinzione: € 30,00

- commissione di intervento: 0,15% dell'importo erogato, con un minimo di € 1,00

- commissioni di arbitraggio: 0,15% dell'importo erogato in acquisto / vendita

- spese di negoziazione della divisa: € 10,00

- commissione per estinzione anticipata

per finanziamenti in Euro: 0%

per finanziamenti in divisa: 2% calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato

- spese per proroga finanziamento: € 10,00

- spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93): € 0,00

- rimborso spese per informazione precontrattuale (ove richiesta) : € 0,00

Imposte e tasse (se dovute): a carico del cliente

¹ stessa durata del finanziamento; il tasso d'interesse sarà oggetto di revisione mensile in relazione alle variazioni registrate dai parametri rilevati da "Il Sole 24 Ore" ad ogni metà del mese; le variazioni avranno decorrenza immediata.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - 2 giorni lavorativi Forex dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste, a condizione che sia reperibile la valuta del finanziamento.

In caso di prestito senza vincolo di destinazione in euro o divisa aperto allo stesso cliente, qualora il prestito venga estinto e riaccesso (anche se non per il medesimo importo), sarà applicata valuta compensata.

Irreperibilità della divisa: in caso di irreperibilità della valuta concordata alla scadenza dei termini contrattualmente previsti per il rimborso del finanziamento, il cliente dovrà provvedere al pagamento del corrispondente importo in euro.

Estinzione anticipata: il cliente può rimborsare anticipatamente l'intero debito residuo o una sua parte, mediante richiesta scritta irrevocabile da far pervenire alla banca quindici giorni lavorativi prima del giorno previsto per il rimborso.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: il cliente decade dal beneficio del termine al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute. La banca può considerare risolto il contratto se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato tali che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Indennizzo: il cliente si obbliga a corrispondere alla banca ogni onere, spesa o danno subito nel reimpiegare o liquidare fondi da essa acquistati ai fini dell'erogazione o del mantenimento del finanziamento, ove ciò consegua alla mancata erogazione del finanziamento per cause a lui imputabili o al rimborso del finanziamento per qualunque causa ad una data diversa da quelle di scadenza.

Modifica della condizioni economiche: la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente: per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Valuta negoziabile: Moneta estera, ammessa alla negoziazione.

Negoziazione: Trasformazione di una divisa in un'altra divisa.

Rischio Paese: Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.

Forex: Mercato in cui vengono scambiate le diverse divise.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93: i) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della Banca delle condizioni contrattuali (art. 118); ii) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno e per dare informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,